



**COMUNE DI AGNADELLO
PROVINCIA DI CREMONA**

Via Dante, 57 – 26020 Agnadello (CR)

Tel. 0373-976192 Fax 0373-976283

Pec: anagrafe.comune.agnadello@pec.regione.lombardia.it

Cod. fisc/P.Iva – 00304920192

CAPITOLATO SPECIALE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI DI NETTEZZA URBANA E ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE

PARTE I	3
Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	3
Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO	4
Art. 5 - REVISIONE DEI PREZZI	4
Art. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE E DEI CONTRATTI DI LAVORO DI CATEGORIA	5
Art. 8 - GARANZIA DEFINITIVA DEI SERVIZI	7
Art. 10 - MODIFICHE AL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DALL'APPALTO	8
Art. 11 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO	8
Art.12 – ATTO DI SOTTOMISSIONE	8
Art.13 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	9
Art. 14 – RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'.	9
Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
Art.15 – ESECUZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO	10
Art. 16 – PENALITA'	10
Art. 17 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE.	11
ART. 18 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	11
Art. 19 - REVOCA E RECESSO DA PARTE DEL COMUNE	11
ART. 20 – CONTROVERSIE	11
Art. 21 - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI	11
ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI	11
ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI	12

PARTE I

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Servizio ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di:

- attività complementari al servizio ordinario di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (questo è svolto da altra impresa) e consistenti in semplici operazioni di pulizia delle strade comunali svolte manualmente con raccolta rifiuti e trasporto ai centri di raccolta;
- interventi vari di piccola manutenzione (che non richiedano il ricorso a professionisti od operatori specializzati) presso beni ed immobili di proprietà comunale in base alle necessità prospettate e/o programmate dai competenti uffici e servizi comunali.
- Manutenzione saltuaria del patrimonio verde comunale e marciapiedi con l'utilizzo di decespugliatori ecc..
- Esecuzione segnaletica orizzontale con macchina traccialinee.

Quanto elencato sopra è un elenco descrittivo, ma non completo delle attività richieste all'Appaltatore.

Il servizio dovrà essere garantito a fronte di ogni indisponibilità o criticità in sintesi i partecipanti dovranno garantire la costanza del servizio.

ART. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per la natura delle prestazioni richieste e la continuità degli interventi necessari al corretto svolgimento dell'appalto, il servizio deve essere garantito dall'impiego minimo di n. 3 operatori per un quantitativo minimo di presenza degli stessi di 92 ore settimanali.

Il servizio prevede:

- a) attività ordinarie e continuative di spazzamento e di tenuta in buon ordine delle strade comunali, delle infrastrutture connesse e delle aree di verde pubblico con l'utilizzo di mezzi comunali quali Apecar, automobile comunale e attrezzature varie quali decespugliatori, soffiatori, macchina traccialinee ecc..., basate su un Piano Operativo di Sicurezza concordato e predisposto all'inizio dell'appalto dalla ditta affidataria su indicazione dei competenti uffici comunali;
- b) attività estemporanee e diversificate di semplice manutenzione su beni e presso immobili di proprietà comunale che si esemplificano non esaustivamente in: interventi di rappezzo delle buche e disconnessioni stradali; semplici riparazioni di manufatti che non richiedano l'intervento di professionisti o imprese specializzate; allestimento e posa di segnaletiche in occasione di manifestazioni e/o cerimonie organizzate dal Comune o da altri soggetti con il patrocinio o la collaborazione del Comune; ausilio nelle operazioni di allestimento seggi e tabelloni in occasione di elezioni; queste attività sono disposte e coordinate con la periodicità richiesta dai competenti organi ed uffici del Comune; esecuzione/rifacimento segnaletica orizzontale con utilizzo di macchina traccialinee a spruzzo di proprietà comunale;

L'impresa appaltatrice individua e comunica al Comune all'inizio dell'appalto il nominativo e il recapito telefonico del soggetto tenuto a svolgere funzioni di referente per la corretta esecuzione delle lavorazioni.

Nello svolgimento del servizio, gli operatori possono avvalersi gratuitamente e per tutta la durata dell'appalto delle strumentazioni tecniche in dotazione al Comune di Agnadello, quali automezzi e furgoni; traccialinee, idropulitrici, soffiatori, badili, rastrelli, decespugliatori ecc.. L'impresa appaltatrice è responsabile del corretto ed appropriato utilizzo dei mezzi posti a disposizione.

In ogni caso, sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese relative al materiale di consumo necessario allo svolgimento dell'appalto (sacchi per la spazzatura e materiale igienico) oltre al vestiario degli operatori, ai dispositivi di sicurezza, alle visite mediche di controllo, ai corsi di aggiornamento antinfortunistico e simili, oltre a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, un autocarro tipo "Porter" quattro ruote con pianale ribaltabile con spese di manutenzione dello stesso e fornitura carburante anch'esse a carico della ditta appaltatrice.

In caso di assenze per qualsiasi motivo (ferie, infortuni e/o malattie, ecc.) degli operatori necessari al corretto svolgimento dell'appalto, secondo i termini previsti al primo capoverso del presente articolo, l'impresa appaltatrice garantisce la sostituzione immediata senza ulteriori costi a carico del Comune.

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO

La durata del contratto è di anni tre (3) decorrenti dalla stipula del contratto, l'inizio delle attività è stimato a Luglio 2024 ed è riferita al periodo da Luglio 2024 a Giugno 2027.

Alla scadenza del periodo di durata di cui al punto precedente, il Contratto potrà essere prorogato, agli stessi patti, prezzi e condizioni esistenti a tale data, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, che si stima in sei mesi. Detta proroga opererà senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o riconoscimenti di qualsiasi genere o natura.

Art. 4 – VALORE DEL SERVIZIO

L'ammontare a base dell'appalto è costituito dall'importo relativo all'esecuzione del servizio, soggetto a ribasso, aumentato dell'importo non soggetto a ribasso relativo ai costi per l'attuazione delle misure per la sicurezza, e dai costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs 36/2023.

Si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione del servizio oggetto del presente Capitolato a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna e obbliga ad applicare e/o far applicare il CCNL T151 o il diverso CCNL del quale abbia dichiarato e dimostrato, in sede di offerta, la equivalenza, siccome prescritto nel disciplinare.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, con cadenza mensile, a seguito di presentazione di fattura nelle modalità previste dalla legge (fatturazione elettronica dal 31/3/2015), da liquidarsi entro 30 gg. dalla data di ricezione al protocollo dell'Ente, superati positivamente i prescritti controlli di legge.

La fattura mensile sarà calcolata dividendo il prezzo totale di aggiudicazione per il numero di mesi di durata del servizio.

4.1. Oneri compresi nel canone

Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri relativi all'impegno di:

- divise per il personale impiegato,
- tessere di riconoscimento e distintivi,
- sacchi per la raccolta rifiuti urbani,
- utilizzo attrezzature ed autoveicolo, compresi carburanti materiali di consumo, manutenzione, assicurazione, ed ogni altro onere per il suo funzionamento;
- ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

L'Appaltatore deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di compenso alcuno alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal D. Lgs. 81/08.

Art. 5 - REVISIONE DEI PREZZI

È ammessa la revisione prezzi di contratto ai sensi dell'art 60 del D.Lgs 36/2023.

La revisione prezzi si applica nel caso in cui si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si fa riferimento agli indici sintetici ISTAT come previsto dall'art. 60 del D.Lgs36/2023.

La revisione prezzi si applica a decorrere dall'anno successivo alla data di formulazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore.

Per le annualità successive alla data dell'offerta si fa riferimento all'indice ISTAT definitivo del mese giugno.

La variazione si applica ai prezzi, dei servizi compiuti, di contratto eseguiti a decorrere dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT di cui sopra.

Ai fini della revisione prezzi in aumento, l'Appaltatore deve presentare formale istanza alla Stazione Appaltante, corredata da idonea documentazione a dimostrazione della variazione richiesta, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'indice definitivo da parte di ISTAT, pena l'inammissibilità della richiesta.

Nel caso di variazioni in diminuzione, previa comunicazione formale all'Appaltatore, l'istruttoria sarà avviata d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

I prezzi adeguati saranno soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara e saranno applicati in contabilità alle prestazioni eseguite a partire dalla data di istanza di revisione dell'Appaltatore oppure dalla comunicazione dalla Stazione Appaltante di avvio dell'istruttoria di revisione prezzi, in caso di una variazione in diminuzione dei prezzi.

Nel caso di rinegoziazione dell'importo di contratto nei termini previsti dall'art. 9 e dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023 non si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs 36/2023.

Art. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE E DEI CONTRATTI DI LAVORO DI CATEGORIA

L'appaltatore si impegna ad operare esclusivamente con i propri dipendenti e/o soci lavoratori o con proprio personale secondo le tipologie contrattuali di lavoro subordinato o di collaborazione nelle forme ammesse dalle norme vigenti, con organizzazione lavorativa propria ed a proprio rischio, restando espressamente escluso ogni vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti del Comune. In nessun caso e per nessuna circostanza, gli operatori dell'Appaltatore impiegati potranno rivendicare rapporti di dipendenza con il Comune. Sono a carico dell'Appaltatore i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale adibito al servizio che forma oggetto del presente atto. Il Comune resta esonerato e, comunque, verrà tenuto manlevato ed indenne in ordine a qualsiasi obbligo al riguardo e da ogni responsabilità per eventuali inadempienze ed infortuni.

Al fine di assicurare la continuità del servizio, l'Appaltatore, conformemente al "Progetto di assorbimento" presentato in sede di gara, si impegna a garantire la prosecuzione dell'utilizzo del personale con funzione operativa già impiegato dal precedente affidatario, salvo in ogni caso, il rispetto di ulteriori specifiche normative in materia, purché le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione dell'Impresa appaltatrice subentrante e con le esigenze tecniche ed organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto

Il Comune ha facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e procedere alla risoluzione del Contratto qualora riscontrasse irregolarità imputabili all'Appaltatore. Il Comune potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia retributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa del personale in servizio, nonché in materia di formazione ed aggiornamento del personale.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme del CCNL indicato negli atti di gara (o quello diverso del quale abbia allegato e dimostrato la equivalenza in sede di offerta) e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative applicabili, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione

L'appaltatore è inoltre tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/ o soci lavoratori.

In caso di inottemperanza agli obblighi, accertati dal Comune o ad esso segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL ecc., il Comune comunicherà all'Appaltatore, se del caso anche all'Ispettorato o agli Istituti suddetti, le inadempienze accertate.

L'appaltatore si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs. 81/2008.

L'Esecutore, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti, dovrà fornire a tutto il personale impiegato nell'appalto per i servizi, divise complete di lavoro oltre agli indumenti/dispositivi protettivi da indossare per ogni operazione a rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., comprese le scarpe antinfortunistiche, nonché le mascherine monouso, i guanti, ecc.

L'Impresa dovrà inoltre provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento ed aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli art.

36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi (medio rischio) ed al primo soccorso, comprovata da appositi attestati, ed alla formazione dei preposti (art. 19 D.Lgs. 81/08). L'Esecutrice è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Art. 7 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER IL COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI AI SERVIZI. SICUREZZA SUL LAVORO

Il personale addetto, durante l'espletamento dei Servizi, deve indossare idonea uniforme nel rispetto delle prescrizioni specifiche a tal fine previste dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. Dovranno essere previsti indumenti distinti, dovranno altresì essere previsti, per tutto il personale, ricambi prontamente utilizzabili in casi di insudiciamento o altro deterioramento degli indumenti in uso. Assumere un comportamento decoroso; dovrà essere dotato di cartellino identificativo con nome della ditta, nome e cognome dell'operatore, qualifica e foto e badge per la rilevazione elettronica delle presenze.

Entro 30 giorni dall'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 giugno 1977, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Il DUVRI Il documento di valutazione dei rischi, contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai sensi di tale articolo comma 3 il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

L'appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del personale impiegato, avuto riguardo all'attività oggetto dello stesso, in relazione alle modalità di svolgimento e dei rischi specifici connessi, impegnandosi ad effettuare la sorveglianza sanitaria correlata.

Inoltre, l'appaltatore si impegna altresì a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale, i dispositivi di protezione e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento dei Servizi anche in funzione della tutela rispetto alla diffusione del virus Covid-19 (o derivanti da altre future situazioni pandemiche) secondo le disposizioni via via vigenti, nonché a garantire lo svolgimento delle prestazioni lavorative affidate nel rispetto delle procedure interne.

L'appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria attività.

Il Comune si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti.

Il Comune è esonerato, e quindi tenuto manlevato ed indenne, per responsabilità civile in caso di sinistro occorso al personale dell'appaltatore per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico. L'Appaltatore esonera e terrà manlevato ed indenne, pertanto, fin da ora il Comune nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa richiamata nel presente articolo.

Le disposizioni emanate dalle Autorità Sanitarie competenti in merito alla profilassi e alla diffusione delle malattie infettive, connesse a situazioni pandemiche che si verificassero nel corso del periodo del Servizio andranno immediatamente recepite dall'appaltatore. L'inosservanza di dette disposizioni, oltre alle conseguenze penali e civili previste ex lege, dà diritto al Comune di applicare penali contemplate nel presente Capitolato, nonché di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..responsabilità .

Copertura assicurativa

L'appaltatore risponderà direttamente ed interamente dei danni che, in proprio o tramite i propri dipendenti potrà arrecare al Comune e/o a terzi.

L'appaltatore è tenuto a stipulare con una primaria compagnia assicurativa e prima dell'inizio del servizio, apposita polizza assicurativa a beneficio del Comune e dei terzi e per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto.

Detta polizza, nella quale dovrà risultare che il Comune è considerato "terzo a tutti gli effetti" dovrà prevedere, tra l'altro, la copertura dei rischi per eventuali danni anche a cose di proprietà comunale ulteriori rispetto a quelli indicati al punto precedente, o a terzi cagionati nel corso dello svolgimento del servizio.

L'appaltatore sarà tenuto a stipulare, prima dell'inizio del servizio, una polizza assicurativa globale contro gli infortuni sia per gli utenti iscritti ai servizi che per il personale operante, oppure un'apposita appendice di estensione di polizza già in essere riferita ai rischi infortuni correlati allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.

Le condizioni della suddetta polizza dovranno essere:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone e cose da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell'esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:

- € 1.500.000,00 per sinistro
- € 1.000.000,00 per persona
- € 1.600.000,00 per danni a cose o animali

RCO, responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:

- € 2.600.000,00 per sinistro
- € 1.000.000,00 per persona

La gestione delle franchigie e/o scoperti di polizza – qualora presenti - dovrà essere a totale carico della Compagnia che si farà carico di gestire, trattare i sinistri sino alla loro completa definizione e la liquidazione a favore dei Terzi dovrà avvenire al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie.

L'Amministrazione sarà quindi tenuta indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore per maggiori danni eccedenti i massimali di cui sopra.

Le polizze, ovvero l'apposita appendice di polizza, dovranno essere stipulate espressamente per il presente contratto e dovranno essere presentate in originale all'A.C., debitamente quietanzate prima dell'avvio del servizio. I successivi pagamenti del premio assicurativo dovranno essere giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento. Le polizze dovranno riportare espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora.

L'Appaltatrice non potrà esercitare alcuna attività nell'eventuale periodo di copertura assicurativa.

L'Appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione le copie delle quietanze del pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali. A carico dell'Appaltatore sono previste le garanzie e le polizze assicurative di seguito esplicitate. Si applicano le disposizioni della normativa in materia e, in particolare, gli articoli 53, 106 e 117 del D.Lgs 36/2023.

Art. 8 - GARANZIA DEFINITIVA DEI SERVIZI

L'Appaltatore, ai sensi degli articoli 53 del D.Lgs 36/2023, per la sottoscrizione del contratto deve costituire, una garanzia denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione.

La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, sarà pari al 10% dell'importo di contratto (IVA esclusa).

La garanzia è prestata:

- per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
- per il risarcimento dei danni e delle somme spese dalla Stazione Appaltante a causa dell'inadempimento alle obbligazioni stesse;

- per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
- per il risarcimento dei danni e delle somme spese dalla Stazione Appaltante a causa dell'inadempimento dei subappaltatori, subcontraenti e coloro che, a vario titolo, per conto dell'Appaltatore hanno concorso alla realizzazione dell'opera.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, in caso di sostituzione con ritenute sulle rate di pagamento, secondo le modalità previste dai successivi commi.

La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui certificati di pagamento da corrispondere.

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di opporsi alla sostituzione della garanzia, qualora ricorrano motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei servizi.

Le ritenute di cui al precedente comma sono svincolate dalla Stazione Appaltante all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria .

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le disposizioni del D.Lgs 36/2023

Art. 9 - CONTESTAZIONI

Il Comune farà pervenire per iscritto all'Appaltatore, a mezzo raccomandata A/R o PEC, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Entro otto giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel successivo articolo.

L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul servizio benché prevedibili se non preventivamente comunicate per iscritto.

Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 10 - MODIFICHE AL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DALL'APPALTO

Nessuna variazione o addizione al servizio può essere introdotta dall'Esecutore se non è preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art.120 del D.Lgs 36/2023.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le varianti e modifiche ritenute opportune dalla Stazione Appaltante, purché non mutino sostanzialmente la natura dei servizi compresi nell'Appalto.

Sono, altresì, ammesse modifiche ai sensi dell'art 120, comma 5.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 la Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei servizi in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel Capitolato d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi del presente articolo e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 11 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto. In caso di infrazione delle norme del presente contratto commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si intenderà la Ditta appaltatrice.

Art.12 – ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'impresa appaltatrice dichiara di assoggettarsi al rispetto di tutte le norme e disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali e della legge in materia, come pure all'osservanza di quanto disposto dal presente capitolato speciale sotto comminazione, nei casi più gravi, della risoluzione del contratto. La ditta si

impegna altresì ad uniformarsi a tutte le variazioni al servizio che, a seguito di particolari disposizioni di legge, dovessero eventualmente essere imposte dal Comune e/o da altri enti.

Ogni spesa di qualsiasi natura derivante dalle violazioni di cui al precedente comma, ancorché richiesta al Comune o dallo stesso sopportata, dovrà rimanere interamente a carico dell'impresa appaltatrice.

Art.13 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro 30 giorni dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e comunque non oltre 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza e di aver accettato tutte le norme previste nel presente Capitolato di gara che si allega al contratto stesso, sottoscritto per accettazione secondo le modalità indicate.

Il contratto riprende e specifica le disposizioni di cui al presente capitolato.

Art. 14 – RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'.

L'appaltatore è sempre responsabile sia di fronte al Comune che ai terzi della esecuzione di tutti i servizi assunti i quali, per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati, potranno subire interruzioni.

È fatto obbligo alla società di comunicare tempestivamente al Comune il nominativo del rappresentante legale in carica e ogni eventuale variazione di ragione sociale. L'appaltatore solleva il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone arrecati durante l'attività svolta secondo il presente capitolato. Eventuali spese legali dovute alla chiamata in giudizio del Comune saranno poste a totale carico della società appaltatrice. La gestione del servizio è effettuata sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore, che ne risponde direttamente e personalmente per i danni di qualsiasi tipologia e per le conseguenze comunque pregiudizievoli che, nell'espletamento dell'attività dallo stesso o dai propri dipendenti svolta, possano derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al Comune o a terzi in genere. La Ditta è tenuta inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite, compreso le eventuali spese legali derivanti dalla chiamata in causa del Comune di Agnadello.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal Contratto, sarà facoltà del Comune incamerare sino all'intero importo la Cauzione Definitiva e risolvere il contratto stesso, con onere a carico dell'Appaltatore della rifusione di ogni spesa e risarcimento di ogni danno arrecato.

A prescindere dall'applicazione delle penali indicate per il ritardo nella realizzazione dei servizi oggetto di contratto, il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- contegno gravemente scorretto verso l'utenza da parte del personale dell'Impresa adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio, dopo la terza contestazione;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- carenze gravi e irrimediabili, in quanto incidenti sul servizio in modo pregiudizievole;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;

In tutti i casi di risoluzione del contratto e, qualora non sottoscritto, di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.

Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito dell'Impresa con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

Costituiscono in ogni caso eventi qualificabili a titolo di grave inadempimento in relazione alla specifica natura del servizio:

- abbandono del servizio salvo per cause di forza maggiore;
- ripetuto non rispetto dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge o di regolamento relativi al servizio, infrazione ad ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione comunale;
- contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte dell'impresa o del proprio personale adibito al servizio;
- inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice di uno o più impegni assunti verso l'Amministrazione Comunale;
- la frode nell'esecuzione del servizio e delle forniture, intesa anche quale trasmissione di documentazione non veritiera o volta, comunque, ad ottenere benefici indebiti dall'appalto;
- il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide emesse dal RUP, nei termini imposti dagli stessi nei relativi provvedimenti di competenza, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- la grave inadempienza rispetto agli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/08;
- il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- il contegno gravemente scorretto verso l'utenza da parte del personale dell'Appaltatore adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio, dopo la terza contestazione;
- le carenze gravi e irrimediabili, in quanto incidenti sul servizio in modo pregiudizievole;
- il cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- le gravi violazioni delle leggi sanitarie in materia di somministrazione di alimenti;
- le reiterate violazioni agli ordini di servizio del RUP, ciascuno per quanto di competenza, maggiori di più di tre volte consecutive o di cinque anche non consecutive ovvero in caso di inosservanza agli ordini stessi nel caso in cui sia ivi dichiarata e motivata l'urgenza di adempimento per necessità o interesse pubblico o per la sicurezza dei lavoratori, il buon e corretto andamento del servizio;
- l'irrogazione delle penali nella misura massima prevista dal presente Capitolato;
- ogni altro inadempimento anche se qui non contemplato o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai termini dell'art. 1453 c.c.

Art.15 – ESECUZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di avvertire subito gli uffici comunali competenti, ove abbia conoscenza di inconvenienti, ad essa non imputabili, che impedissero il regolare svolgimento del servizio. Malgrado la segnalazione fatta, l'impresa deve adoperarsi, sempre nell'ambito della normale esecuzione delle prestazioni che le competono, per quanto possibile, affinché il servizio abbia il suo regolare decorso.

L'appaltatore è responsabile della custodia dei macchinari, materiali ed attrezzature necessari allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, nonché dei danni causati dall'utilizzo degli stessi al Comune o a terzi, in conseguenza del servizio conferito.

Il personale dipendente della ditta appaltatrice è obbligato a servirsi di mezzi conformi alle norme in vigore, anche ai fini del D. Lgs. 81/2008. L'appaltatore specificatamente manleva il comune da ogni responsabilità in caso di infortuni al personale incaricato dello svolgimento delle operazioni di cui al presente capitolato.

L'appaltatore vigila sulla corretta esecuzione dei servizi e segnala all'amministrazione ogni irregolarità che ne può compromettere il positivo esito.

Il Comune dispone controlli periodici circa la corretta effettuazione delle prestazioni inerenti il servizio e segnala tempestivamente al referente per l'appalto eventuali criticità riscontrate.

Il referente pone in essere tutti gli adempimenti e le attività necessarie alla risoluzione dei problemi. In nessun caso può essere fatto ricorso a prestazioni aggiuntive extracontrattuali con oneri a carico dell'Ente per sanare criticità dovute ad imperfetta o inefficiente esecuzione delle lavorazioni richieste.

Art. 16 – PENALITA'

In caso di ritardi o inefficienze nello svolgimento del servizio imputabili ad esclusiva colpa dell'impresa aggiudicataria, il Comune di Agnadello, a seguito di regolare contestazione e contraddittorio, potrà applicare penali da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 secondo il grado di gravità del problema riscontrato.

Il Comune di Agnadello si riserva comunque, in caso di inadempimento o di inefficienza reiterata dell'impresa aggiudicataria, la facoltà di intervenire direttamente per necessità di integrazione del servizio. Le relative spese saranno addebitate alla società appaltatrice, conseguentemente con tale facoltà sarà esercitata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione e a sua completa discrezione, senza che l'impresa possa in ogni modo opporsi o richiedere indennizzi o danni.

In caso di inefficienza e/o inefficacia del servizio dovuta a carenza dell'impresa aggiudicataria, il Comune di Agnadello potrà avvalersi nei confronti di questa a mezzo dell'incameramento della cauzione.

A richiesta del Comune di Agnadello, l'impresa è tenuta a dimostrare di aver soddisfatto ai suoi obblighi, restando essa comunque responsabile a tutti gli effetti per inadempienza a leggi, regolamenti e contratti vigenti in materia.

Art. 17 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE.

In seguito all'aggiudicazione definitiva, l'Impresa contraente si impegna a stipulare il conseguente contratto in forma elettronica, presentando la documentazione richiesta dal Responsabile del Settore Tecnico. Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto per responsabilità dell'impresa aggiudicataria, quest'ultima sarà tenuta al risarcimento dei danni. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata od esclusa. Il versamento delle spese contrattuali dovrà avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

ART. 18 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'appaltatore assume sotto la propria personale responsabilità – a pena di nullità assoluta del contratto – gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge predetta. In tutti i casi in cui le transazioni non vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il contratto sarà ritenuto espressamente risolto, ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 136/10. Nel caso in cui l'ente appaltante abbia notizia dell'inadempimento dell'appaltatore sugli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art 3 della predetta legge, procederà all'immediata risoluzione del rapporto, informandone contestualmente la Prefettura territorialmente competente.

Art. 19 - REVOCA E RECESSO DA PARTE DEL COMUNE

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere, ai sensi dell'art 123 del D.Lgs 36/2023, dal Contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Qualunque controversia che dovesse sorgere fra il Comune e l'Appaltatore in ordine al servizio oggetto del presente capitolato sarà devoluta al giudice unico competente per territorio.

Art. 21 - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

A tutti gli effetti del Contratto, tutte le comunicazioni e notificazioni da parte del Comune, del RUP, e rivolte all'Appaltatore si intenderanno regolarmente eseguite, ricevute e conosciute da quest'ultimo (anche se non lette), se comunicate a mezzo PEC all'indirizzo che l'Appaltatore avrà indicato in sede di gara o al diverso indirizzo PEC che verrà comunicazione in sostituzione del primo. A tali indirizzi PEC l'Appaltatore elegge il proprio domicilio digitale. Il domicilio fisico dell'Appaltatore è quello risultante dal Contratto.

Ai fini di tutte le comunicazioni e notificazioni, il Comune elegge domicilio fisico presso la propria sede legale in Via Dante, 57 – 26020 Agnadello (CR) e domicilio digitale all'indirizzo PEC anagrafe.comune.agnadello@pec.regione.lombardia.it.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche, i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Agnadello esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Agnadello.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato di gara. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, questo Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto. Per quanto non disposto dal presente Capitolato di gara, si applicano le norme stabilite dal regolamento dei contratti nonché da tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara, o che saranno emanate nel corso della validità del contratto, in quanto applicabili.